SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1744-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GIUGNI)

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1986, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. *Stampato Camera n.* **665**-*ter*) *derivante dallo stralcio di articoli dal disegno di legge* (V. *Stampato Camera n.* **665**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e dei disegni di legge (V. *Stampati Camera nn.* **115**, **149**, **210**, **376**, **713**, **900**, **1740**, **2526** *e* **2819**)

d'iniziativa dei deputati CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO, CONTU, ZAMBON, ZUECH (115); CRISTOFORI, GARAVAGLIA, MANCINI Vincenzo, ZAMBON, ZANIBONI, AIARDI, ANDREOLI, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BIANCHI, BORRI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CARLOTTO, CATTANEI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, CONTU, FERRARI Silvestro, FIORI, FORNASARI, FOTI, GAROCCHIO, GRIPPO, IANNIELLO, LUCCHESI, MERLONI, PERRONE, PICANO, QUARENGHI,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Collocamento - Formazione professionale - Occupazione*)

QUIETI, ROCELLI, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, RUSSO Vincenzo, SCAIOLA, SEDATI, SINESIO, ZARRO, ZOPPI, ZUECH (149); MARTINAT, VALENSISE, ABBATANGELO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MUSCARDINI PALLI (210); FRANCESE, BARBERA, BELARDI MERLO, BIRARDI, CERRINA FERONI, DANINI, GASPAROTTO, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, MACCIOTTA, PALLANTI, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO (376); FERRARI Marte, BARBALACE, ZAVETTIERI, CRESCO, COLZI, FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO, ALBERINI, LENOCI (713); RALLO, VALENSISE, SOSPIRI (900); RIGHI, BODRATO, GITTI, CITARISTI, BIANCHINI, FALCIER, SAVIO, SANGALLI, VISCARDI, ANSELMI, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BIANCHI di LAVAGNA, BONETTI, CARRUS, COLONI, CORSI, FERRARI Silvestro, FRANCHI Roberto, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MORO, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PORTATADINO, REBULLA, RADI, RAVASIO, ROSINI, ROSSATTINI, SANZA, SILVESTRI, ZAMPIERI, ANDREOLI, ASTONE, AUGELLO, ARMELLIN, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI Guido, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CARLOTTO, CASATI, CASINI Carlo, CONTU, DAL MASO, D'ACQUISTO, FERRARI Bruno, FIORI, ZUECH, FONTANA, FORNASARI, FOTI, GAROCCHIO, IANNIELLO, LATTANZIO, LEGA, LIGATO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MICHELI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, ZOSO, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, SANTUZ, SARETTA, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, VINCENZI, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI (1740); BELARDI MERLO, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, BALBO CECCARELLI, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, BOTTARI, CALVANESE, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI, COCCO, CODRIGNANI, COLOMBINI, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FILIPPINI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PEDRAZZI CIPOLLA, SCARAMUCCI GUAITINI, TREBBI ALOARDI, UMIDI SALA (2526); ROSSI di MONTELERA (2819)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della revisione della legislazione in materia di collocamento, risalente principalmente alla legge n. 264 del 1949, è da lungo tempo all'attenzione del Parlamento. Già oltre nove anni or sono il Governo aveva presentato un disegno di legge (atto Senato n. 575 dell'8 marzo 1977) con il quale si intendeva regolamentare l'intera materia del collocamento, operando sostanzialmente una revisione della legge del 1949. Tale revisione tuttavia, pur aggiornando alla mutata realtà economica e sociale la normativa precedente, si muoveva in una logica analoga ad essa. Il disegno di legge del Governo venne sottoposto, unitamente a quelli di iniziativa dei senatori Ferralasco e Fermariello, all'esame del Consiglio nazionale dell'ecoonmia e del lavoro, che rese un parere, approvato dall'Assemblea del CNEL il 21 settembre di quello stesso anno, sostanzialmente favorevole al varo di una riforma avente caratteristiche globali coincidenti con quelle delineate nel testo governativo. Tuttavia l'esame parlamentare dei tre provvedimenti non superò, nel corso della VII legislatura, l'approvazione del Senato e la fine anticipata della legislatura stessa ne sancì la decadenza.

Il progetto venne ripresentato nella legislatura successiva dal Governo alla Camera (atto Camera n. 760) per esservi successivamente approvato il 15 ottobre del 1981. Trasmesso al Senato rimase allo stadio dell'esame in Commissione fino al sopravvenire della chiusura della VIII legislatura.

Con la legislatura in corso il progetto fu ripresentato dal Governo alla Camera (atto Camera n. 665) per godere dell'abbreviazione dei termini consentiti dal fatto che esso era già stato approvato da quel ramo del Parlamento nella precedente legislatura. Il progetto governativo è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati il 12 marzo 1986, dopo che erano state stralciate le parti concernenti le procedure per la mobilità dei lavoratori e le norme sulla cassa integrazione. Esso è finalmente pervenuto all'esame del Senato ed è stato accolto in sede referente dalla Commissione lavoro il 1° ottobre 1986.

* * *

La materia in esame, pur essendo in attesa di una riforma organica da lungo tempo, ha formato oggetto di una serie di interventi parziali, tra i quali vanno ricordati la legge n. 675 del 1977 e la legge n. 285 del 1977, da cui derivò soprattutto l'istituzione delle commissioni regionali per l'impiego. Una notevole importanza, specie sul piano sperimentale, ha avuto poi la legge n. 140 del 1981, per le zone terremotate, di cui è prevista la scadenza all'atto dell'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Un'importanza ancora più incisiva ha avuto il decreto-legge n. 17 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 1983, laddove prevedeva un abbattimento del 50 per cento delle richieste numeriche, nonchè l'istituzione del contratto a finalità formativa, per il quale veniva stabilita la richiesta nominativa. Scaduto quest'ultimo provvedimento, il riparto tra i due tipi di richiesta ora menzionato veniva consolidato nel decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, mentre il contratto a finalità formativa veniva nuovamente regolato nella forma alquanto diversa del contratto di formazione e lavoro dallo stesso testo legislativo, fermo restando il criterio dell'assunzione con richiesta nominativa.

L'evoluzione legislativa indica pertanto come la materia dell'avviamento al lavoro, nonostante la mancata realizzazione dei programmi di riforma organica, abbia subìto una notevole trasformazione, di cui le due direttrici fondamentali sono: l'inserimento nel sistema di una funzione di gestione collegiale con ampia partecipazione sociale, quale si attua con le commissioni regionali

per l'impiego (in Campania e in Basilicata investite anche di poteri derogativi) e un graduale allargamento dell'area delle richieste nominative.

A quest'ultimo proposito, si fa comunque rilevare che tutti i dati in circolazione, nonchè quelli raccolti dalla Commissione lavoro del Senato in occasione dell'indagine conoscitiva svolta nel 1984 sullo stato di attuazione della legge n. 140, convergono a dimostrare come la richiesta numerica, sul totale delle assunzioni, non ecceda il 10 per cento, ed anzi sovente raggiunga percentuali di gran lunga inferiori. Tutto ciò denota uno stato di altissima ineffettività della normativa in materia, al quale amministrazione e parti sociali sembrano quasi essersi adattate con rassegnata acquiescenza. Si rileva d'altronde come l'inasprimento delle sanzioni, previsto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), si sia rivelato pressochè privo di risultati. Ed è infatti opinione corrente, condivisa d'altronde anche dal relatore, che l'attuale sistema normativo rivela, nella reazione di rigetto che ha provocato, un radicale disancoramento dalla realtà dei rapporti di lavoro, per cui qualunque forzatura in termini di sanzioni è inevitabilmente destinata al fallimento: donde la necessità di muoversi sul piano di una profonda modificazione della materia stessa.

Un altro fatto di rilievo, avvenuto in questi ultimi anni, è il graduale affermarsi della proposta di istituzione di agenzie per l'impiego (o per il lavoro), originariamente pensate in ragione della necessità di sostituire all'attuale organizzazione del collocamento, o di affiancare ad essa una funzione di natura più promozionale, corrispondente alla esigenza di una politica attiva della manodopera capace di incidere sull'offerta (anche mediante la programmazione della formazione professionale) e sulla domanda (anche mediante interventi di *job creation*). In alcune aree — Campania in forza della menzionata legge n. 140; Friuli-Venezia Giulia e Trentino sulla base di leggi regionali; Lombardia in forma privatistica — strutture di questo tipo hanno già cominciato ad operare e hanno fornito anche un terreno di utile sperimentazione.

* * *

Il disegno di legge oggi all'esame si presenta notevolmente ridotto dal punto di vista quantitativo rispetto all'originario progetto governativo presentato alla Camera dei deputati. Quest'ultimo, costituito da 68 articoli, venne ridotto a 31; la Commissione lavoro di questo ramo del Parlamento ne ha ulteriormente ridotto la dimensione a 27 articoli. Ciò, peraltro, non è dovuto ad esitazioni o ad incapacità di scelta, quanto all'adozione, da parte della Commissione stessa, di un orientamento volto verso tre direttrici, che si sono ritenute da privilegiare rispetto agli altri temi in discussione: riorganizzazione della struttura del collocamento ordinario; agevolazioni dell'equilibrio spontaneo del mercato del lavoro mediante l'introduzione di alcuni criteri di maggiore flessibilità nella stessa tipologia del rapporto di lavoro; creazione dei nuovi strumenti di gestione del mercato, quali l'osservatorio nazionale e le agenzie regionali.

La novità più consistente è costituita dalla soppressione delle norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 18 del testo approvato dalla Camera, riguardanti le procedure per il collocamento e orientate ad un misurato ampliamento della richiesta nominativa. È apparso infatti alla Commissione — che ha trovato in ciò il consenso del Ministro del lavoro e un apprezzamento favorevole delle stesse confederazioni dei lavoratori — che anche un sostanziale ribaltamento del rapporto tra regola ed eccezione tra i vari tipi di assunzione non avrebbe potuto superare i gravi ostacoli che hanno praticamente annullato la funzione di controllo dei flussi di manodopera esercitata dagli uffici di collocamento. Di fronte alla dichiarazione del Governo di avere allo studio un sistema combinato di generalizzazione della richiesta nominativa, congiunta però all'istituzione di una quota riservata alle cosiddette fasce deboli, si è preferito non dar luogo all'approvazione di norme di probabile breve e precaria vita e comunque destinate ad essere prontamente rimesse in discussione, sollecitando però il Governo ad una rapida presentazione di un disegno di legge in mate-

ria. Tale invito viene qui rinnovato, non escludendosi l'eventualità che, in caso di inerzia, si dia luogo all'iniziativa parlamentare in materia.

* * *

Passando ad illustrare le innovazioni di maggior rilievo rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, si rileva quanto segue: nell'articolo 1 restano sostanzialmente confermate le norme concernenti l'istituzione della commissione e delle sezioni circoscrizionali, dove verranno concentrati i servizi e le funzioni per aree omogenee, che dovranno auspicabilmente corrispondere a bacini di manodopera. La dimensione di tali aree è affidata alla determinazione del Ministro del lavoro previo parere della Commissione regionale per l'impiego (CRI).

L'articolo 2 peraltro precisa che nulla è mutato per quanto riguarda le procedure di collocamento in agricoltura, mentre anche in tale settore verranno istituite, sia pure con gli opportuni adattamenti, le commissioni circoscrizionali. Ad esse potranno affiancarsi (articolo 2, comma 2) sezioni decentrate, laddove negli altri settori l'organizzazione capillare eventuale consisterebbe in puri e semplici recapiti periodici (articolo 3, comma 1).

Nell'articolo 4 viene modificata la composizione della Commissione regionale per l'impiego per quanto attiene la presidenza. Risolvendo un problema molto dibattuto, la maggioranza della Commissione ha ritenuto infatti che essa debba essere mantenuta al Ministro del lavoro, con eventuale delega a un proprio sottosegretario, mentre la vice presidenza, con facoltà vicaria e di fissazione dell'ordine del giorno, resta affidata ad un membro della Giunta regionale. Tale soluzione intende privilegiare le funzioni di indirizzo politico mantenendole opportunamente distinte da quelle di attuazione, che sono proprie dei responsabili dell'organizzazione periferica del Ministero.

Nell'articolo 5 vengono meglio esplicitati i compiti della CRI, con particolare riguardo alla delicata demarcazione di competenze in materia di formazione professionale, che restando ovviamente affidata alla regione sarà svolta dalla CRI attraverso pareri e proposte.

Come veniva illustrato prima, gli articoli 11, 12, 13 e 18 vengono soppressi in quanto la materia è rinviata ad apposito disegno di legge. Una particolare segnalazione merita l'articolo 15, concernente l'avviamento al lavoro presso amministrazioni pubbliche. È stato precisato che esso riguarda i lavoratori non specializzati da inquadrare nei primi livelli di classificazione, che sono quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. A questo proposito la 1ª Commissione, con un parere pervenuto successivamente alla conclusione dell'esame del disegno di legge, ha espresso la propria contrarietà a demandare al Governo poteri di applicazione della disposizione in questione, in relazione al principio della riserva di legge esistente in materia. La concomitanza con il disegno di legge di iniziativa popolare, recante il n. 1908, potrà utilmente suggerire una revisione della norma proposta, onde, se possibile, armonizzarla ad alcuni dei criteri contenuti in quest'ultimo. Il relatore conferma comunque l'opportunità della norma, che d'altronde trae la sua origine da una clausola dell'accordo tra Governo e sindacati del 14 febbraio 1984. Si pone in evidenza, a tal proposito, che il personale che verrebbe assunto attraverso gli uffici di collocamento non sarebbe identificabile con il titolare di uffici pubblici, di cui all'articolo 51 della Costituzione, laddove l'articolo 97 della stessa prevede la possibilità di deroghe alle regole del concorso.

L'articolo 17 ha disposto il potere di sostituzione del Ministro nei confronti dei soggetti cui spetta la designazione degli organi collegiali, in caso di inadempienza degli stessi. Tale disposizione, da un lato mira ad incentivare la partecipazione effettiva, dall'altro in ogni caso garantisce la funzionalità dell'amministrazione, che purtroppo è stata talvolta impedita da tali inadempimenti.

L'articolo 18 (già articolo 21), riguardante il lavoro penitenziario, ha ricevuto alcuni emendamenti di chiarificazione. Si è poi ritenuto di sopprimere l'articolo 23, riguardante le cooperative di formazione, in quanto

tale disposizione aveva sollevato riserve circa la possibilità di mantenere, almeno per il momento, un adeguato controllo su tali iniziative onde finalizzarle agli obiettivi per cui sono costituite. Destava perplessità, inoltre, l'intervento in un campo, formazione professionale, che rientra nelle competenze delle Regioni. La norma sull'apprendistato (articolo 20) è stata riveduta per eliminare i limiti posti con norme inderogabili alla disciplina collettiva (durata minima di 18 mesi, retribuzione massima dell'80 per cento). Per quanto riguarda la retribuzione, il relatore ritiene tuttavia opportuna la reintroduzione dell'articolo 25 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento (soppresso dalla Commissione), sia pure in una forma che preveda la temporaneità della stessa in quanto finalizzata a risolvere una contingente situazione del mercato del lavoro. Rileva inoltre il relatore che la fissazione di un tetto inderogabile dall'autonomia collettiva, che sarebbe di dubbia costituzionalità nei rapporti di lavoro ordinari, apparirebbe però legittima in materia di rapporti di apprendistato, finalizzati non allo scambio tra lavoro e retribuzione, bensì all'acquisizione di una conoscenza professionale, la cui realizzazione costituisce un interesse primario della comunità nazionale.

Altre modifiche dell'articolo 20 sono la soppressione di alcuni commi superflui, in quanto già previsti dalla legislazione vigente, ma soprattutto la delimitazione dell'ipotesi in cui è ammessa l'elevazione a 29 anni dell'età massima per l'apprendistato a quella relativa alle sole qualifiche ad alto contenuto professionale. Si è ritenuto infatti che, in caso diverso, si sarebbe posta in essere una incoerente concorrenza col contratto di formazione e lavoro.

L'articolo 22 contiene importanti innovazioni in materia di contratti a termine, raccogliendo un invito di tutte le parti sociali affinchè venga ammesso con più larghezza un controllato ricorso agli stessi, reso opportuno dalle mutate strutture della domanda e dell'offerta del lavoro; e si è ritenuto altresì che si potesse in tal modo porre un argine alla tendenza di soddisfare tale esigenza mediante un improprio ricorso a rapporti di formazione e lavoro. Il testo approvato dalla Camera dei deputati è stato comunque modificato in alcuni punti, disponendosi che: il rinvio ai contratti collettivi di lavoro viene limitato solo a quelli stipulati con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, escludendosi i contratti aziendali, a meno che non siano stipulati con tali soggetti; viene corretta la dizione della formulazione, escludendosi l'ipotesi della intensificazione temporanea « ricorrente » e sostituendo la terminologia « normale organico », che non ha un preciso significato nel settore privato, con quella « personale in forza »; con il punto *d*) è inserita una nuova ipotesi costituita dalla sostituzione dei lavoratori assenti per ferie, che è un caso di frequente ricorrenza nel contenzioso.

Le disposizioni prima contenute nel titolo II, naturalmente, non riguardano più gli esperimenti pilota, perchè l'agenzia per l'impiego viene costituita in tutte le regioni (articolo 23 del testo proposto dalla Commissione) e in relazione a ciò ne vengono definiti in modo più preciso i compiti (comma 1).

Viene inoltre precisato che l'agenzia opera sotto le direttive del Ministro del lavoro ma è anche assegnata all'attuazione in sede tecnico-progettuale degli indirizzi della CRI, che, d'altronde, si ricorda, è presieduta dal Ministro del lavoro stesso. In tal modo si è ritenuto di poter definire la collocazione dell'agenzia nel sistema, superando improprie contrapposizioni tra la funzione direttiva ministeriale e quella dell'organo collegiale, e riconducendo il tutto ad unità. Circa il personale dell'agenzia stessa si è ritenuta valida soluzione quella di ammettere, come già è stato effettuato negli esperimenti in atto, la possibilità di assunzioni con contratto a termine di diritto privato. Lo stesso direttore potrà essere scelto tra il personale della pubblica amministrazione, munito delle caratteristiche indicate dalla legge, o tra personale estraneo ad essa.

È stata poi introdotta una norma nuova (articolo 25) che adegua le sanzioni al mutato valore della lira, identificando le stesse,

salvo la gravissima ipotesi di cui al comma 1 del testo sostitutivo dell'articolo 27 della legge n. 264 del 1949, come sanzioni amministrative. Mentre l'articolo 26 regola le funzioni degli organi collegiali nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, il relatore pone in evidenza una lacuna che deriva dalla mancata previsione di una norma idonea a chiarire la collocazione delle agenzie istituite nelle regioni a statuto speciale ovvero di quelle iniziative di natura privatistica che, in quanto esercitanti attività legittime (escludendosi pertanto la mediazione tra domanda e offerta di lavoro) potrebbero essere utilmente coordinate con le attività delle nuove agenzie di diritto pubblico.

* * *

Con questo spirito si raccomanda all'Assemblea l'accoglimento del disegno di legge n. 1744 ed il conseguente assorbimento della petizione n. 106, che mira a sollecitare un provvedimento legislativo in materia di mercato del lavoro.

GIUGNI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE SABBATA)

8 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, e avuto riguardo altresì al testo accolto dalla Commissione di merito, fa presente preliminarmente di aver concentrato il proprio vaglio sull'articolo 17 (articolo 15 del testo della Commissione) che introduce disposizioni per lo Stato e gli enti pubblici. Il testo dell'articolo 17, sia nella stesura originaria del disegno di legge, sia in quella proposta dalla Commissione, incontra le seguenti preclusioni e merita le seguenti osservazioni:

1) in base all'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione, il concorso per l'accesso al pubblico impiego può essere escluso solo nei « casi stabiliti dalla legge ». Tale prescrizione è disattesa nel testo dell'articolo, che demanda al Governo il potere di individuare le qualifiche cui si applica la disciplina della richiesta numerica nonchè le modalità di avviamento e i criteri della selezione, violando altresì altro precetto costituzionale (articolo 51, primo comma) che richiede che sia la legge a stabilire i requisiti per l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza. Condizioni che non appaiono peraltro garantite dallo stesso meccanismo previsto delle liste di collocamento su base territoriale;

2) sussiste inoltre la carenza di una prevista strumentazione organizzativa e di sostegno che riguardi la pubblica amministrazione circa i modi e le scadenze per la determinazione dei fabbisogni, anche in rapporto all'osservatorio del pubblico impiego già istituito con legge e con il quale non è previsto raccordo, nell'insieme del testo proposto all'Assemblea.

La norma non stabilisce poi il necessario raccordo con l'organizzazione del sistema informativo, di cui all'articolo 7 del disegno di legge (nel testo della Commissione) che invece risulta preliminare e condizionante per la concreta applicabilità del meccanismo di assunzione che si intende istituire.

In base a tali considerazioni, la Commissione si esprime non favorevolmente sull'articolo 17, sopra menzionato.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

23 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

« Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

(*Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego*).

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro »

ART. 1.

(*Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego*).

1. *Identico.*

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne determina gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5, i lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al precedente comma dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. *Identico.*

6. La Commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n 877.

7. *Identico.*

Collocato, in una differente formulazione, come commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente testò.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego.	
9. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.	**Collocato, in identica formulazione, quale comma 3 dell'articolo 2 del presente testo.**
10. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.	**Collocato, in identica formulazione, quale comma 4 dell'articolo 2 del presente testo.**
11. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.	8. *Identico.*
	9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 2.

(*Collocamento in agricoltura*).

(*Cfr. l'articolo* 1, *comma* 8, *del presente testo*).

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

(*Cfr. l'articolo* 1, *comma* 8, *del presente testo*).

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

(*Cfr. l'articolo* 1, *comma* 9, *del presente testo*).

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

(*Cfr. l'articolo* 1, *comma* 10, *del presente testo*).

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Cfr. l'articolo* 19, *comma* 5, *del presente testo*).

ART. 2.

(*Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici per l'impiego*).

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta ,dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

ART. 3.

(*Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici per l'impiego*).

1. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 3.

(*Commissioni regionali per l'impiego*).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire e confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un membro della giunta regionale, designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vicepresidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vicepresidente può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno;

c) da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

d) da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei quali almeno uno designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

f) da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 4.

(*Commissioni regionali per l'impiego*).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: « dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente »; al secondo capoverso le parole: « la commissione e fissare » sono sostituite dalle parole: « e presiedere la commissione fissandone ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, purché rappresentati nel CNEL.	
2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.	**Soppresso.**
3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vicepresidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.	**Soppresso.**
4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere, per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.	**Soppresso.**
5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della predetta commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovraintendente regionale scolastico, od un suo delegato, o rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.	**Soppresso.**
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.	**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Le commissioni regionali per l'impiego possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al precedente comma 4, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

8. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, nonché delle agenzie di cui al successivo articolo 28 gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

ART. 4.

(*Compiti delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

8. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, nonchè delle agenzie di cui all'articolo 23 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

ART. 5.

(*Compiti delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. *Identico*:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) collaborano all'organizzazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale, nonché di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminata;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) stabiliscono, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e delle eventuali proroghe;

g) possono, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, determinare procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori, diverse da quelle in vigore;

h) la commissione regionale per l'impiego, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

ART. 5.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali*).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al precedente comma, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;

g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonchè alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

ART. 6.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali*).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 6.

(*Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

ART. 7.

(*Osservatorio del mercato del lavoro*).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa svolge le funzioni della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego ed inoltre:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere precedenti.

2. Presso l'osservatorio è istituita apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 7.

(*Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

Identico.

ART. 8.

(*Osservatorio del mercato del lavoro*).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dente dell'ISTAT e composta dal dirigente della direzione generale, di cui al comma precedente, e da altri dieci membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal presidente dell'ISTAT, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento, definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni nelle regioni che abbiano istituito o che intendano istituire osservatori del mercato del lavoro, l'osservatorio di cui al comma 1 si avvarrà dei predetti osservatori sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la regione interessata.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale potrà stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

ART. 8.

(*Obblighi di informazione a carico delle imprese*).

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *f*), della legge 22 luglio 1961, n. 628, potranno essere assunte presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro, nonché della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 9.

(*Obblighi di informazione a carico delle imprese*).

1. La Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

solvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

ART. 9.

(*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*).

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1ª classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

3ª classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'ispettorato del lavoro in materia.

ART. 10.

(*Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento*).

1. *Identico*:

a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

b) *identica;*

c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

2. *Identico.*

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

piego. Il reddito della casa in cui il lavoratore abita e di piccoli appezzamenti di terreno che non forniscono mezzi di sussistenza adeguati non concorrono alla valutazione della situazione economica e patrimoniale. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

ART. 10.

(*Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento*).

1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

ART. 11.

(*Assunzioni dirette*).

1. L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori, nonchè alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

2. L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale destinato a svolgere funzioni direttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.

ART. 11.

(*Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento*).

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
3. Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni.	
ART. 12. (*Richiesta numerica*).	**Soppresso.**
1. Al lavoratore è data la facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di avviamento alle quali può utilmente concorrere. In caso di più richieste per lo stesso posto di lavoro, prevale quella del lavoratore che precede nella graduatoria gli altri richiedenti. In mancanza di iscritti nella propria lista in possesso della qualifica e professionalità richieste, la sezione circoscrizionale provvede affinché vengano informati i lavoratori in possesso dei prescritti requisiti, iscritti nelle liste di collocamento di una sezione viciniore o residenti nella stessa area urbana. 2. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma vengono determinate, fermo restando il disposto di cui all'articolo 3 della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.	
ART. 13. (*Richieste di avviamento*).	**Soppresso.**
1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia, la richiesta nominativa di lavoratori è ammessa anche: *a*) per i lavoratori destinati ad imprese che impieghino non più di 35 dipendenti compresi i lavoratori da assumere ed esclusi gli apprendisti ed i giovani con contratto di formazione e lavoro; *b*) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o mansioni di	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

custodia di beni aziendali, ovvero mansioni implicanti maneggio di denaro o valori, per le quali ultime sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, nonché il personale, anche subalterno, delle istituzioni di carattere religioso, sociale, assistenziale ed educativo;

c) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.200 ore, istituito o riconosciuto dalla regione, oppure presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro ventiquattro mesi dalla conclusione dell'attività formativa;

d) per le categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) per le qualifiche indicate dai contratti collettivi nazionali;

f) per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica; la ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste, e nel caso di richieste singole o dispari, ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva.

2. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ad essere avviati su richiesta nominativa, purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richiesta nominativa, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla corrispondente commissione circoscrizionale.

4. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

ART. 14.

(*Servizio di leva*).

1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

ART. 15.

(*Accertamento della professionalità*).

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento la sezione circoscrizionale per l'impiego può effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture ed organismi di formazione professionale competenti, previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 12.

(*Servizio di leva*).

Identico.

ART. 13.

(*Accertamento della professionalità*).

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 16.

(*Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione*).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero il trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e*), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Al lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 della presente legge, salvo giustificato motivo.

ART. 17.

(*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le unità sanitarie locali, le province, i comuni e gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e avviati numericamente alla selezione. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta nu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 14.

(*Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione*).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.

2. *Identico.*

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

ART. 15.

(*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e gli enti pubblici non economici, per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, aventi i requisiti richiesti ed avviati numerica-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

merica, le modalità dell'avviamento, nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

ART. 18.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*).

1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno sei mesi, ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia ed affini, per i passaggi nel settore medesimo.

2. Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

3. Il limite di cui al comma 1 non si applica altresì quando il lavoratore, assunto mediante passaggio diretto ed immediato, venga conteggiato, su richiesta del datore di lavoro, fra quelli che ha facoltà di assumere mediante richiesta nominativa a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della presente legge.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al precedente comma 1 per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento, nonchè quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

5. Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

ART. 19.

(*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 16.

(*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di quindici giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa rimangono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 20.

(*Surrogazione dell'organo collegiale*).

1. Quando gli organi collegiali dell'impiego, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

ART. 21.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. *Identico.*

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 17.

(*Surrogazione dell'organo collegiale*).

1. *Identico.*

2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

ART. 18.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

(*Cfr. il comma* 4 *del presente articolo*).

2. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

3. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

4. I detenuti e gli internati, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro quindici giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finchè permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. *Identico.*

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

Collocato, in una differente formulazione, quale comma 3 del presente articolo.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento.

7. Per il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività autonome (artigianali, commerciali o agricole), artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto. In caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

ART. 22.

(*Organi provinciali del collocamento e ricorsi*).

1. La commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento. Il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dando prova dell'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro autonomo svolto all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività autonome.

ART. 19.

(*Organi provinciali del collocamento e ricorsi*).

1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

è ammesso ricorso entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13, commi 3 e 4, e 18, comma 5, della presente legge.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

Collocato, in una identica formulazione, quale comma 5 dell'articolo 2 del presente testo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

ART. 23.

(*Cooperative di formazione*).

1. Ai fini della diffusione del sistema cooperativo possono essere costituite cooperative di formazione composte da lavoratori qualificati ed aventi lo scopo di gestire una impresa di produzione di beni e servizi avente anche il fine della formazione e del perfezionamento professionale di giovani assunti con il contratto di formazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, in misura pari ad almeno la metà del numero dei lavoratori.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai successivi commi del presente articolo, le cooperative debbono ottenere il riconoscimento della qualifica di cooperativa di formazione da parte dei competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa adeguata istruttoria in ordine all'idoneità delle strutture, degli impianti e dei programmi di produzione, nonché dell'affidabilità, esperienza e competenza dei cooperatori associati.

3. Le regioni e gli enti locali, ivi comprese le comunità montane, possono espletare interventi di sostegno per le cooperative di formazione sia mediante interventi finanziari privilegiati sia affidando loro la gestione di beni o di servizi o di opere di interesse locale.

4. Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo hanno diritto, in aggiunta alle vigenti agevolazioni fiscali, ad una riduzione del 2 per cento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto praticata nei diversi settori di produzione e di scambio.

5. Gli interventi assunti dagli enti locali e dalle regioni debbono trovare ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pienza nell'ambito degli stanziamenti e delle dotazioni di bilancio regionali.

ART. 24.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

1. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

2. In deroga al precedente comma, l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

3. Il rapporto di apprendistato non può avere una durata inferiore a diciotto mesi. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non potrà essere superiore a 5 anni.

4. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

5. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

6. L'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è elevata a 29 anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 20.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

Soppresso.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.

3. *Identico.*

4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono computati per il periodo di due anni ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.

8. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

9. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

ART. 25.

(*Retribuzione degli apprendisti*).

1. Fermo restando che la misura della retribuzione globale degli apprendisti è demandata alla contrattazione collettiva di lavoro, la retribuzione degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento né superiore all'80 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la qualifica per la acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

ART. 26.

(*Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955*).

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con coloro che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

6. *Identico.*

7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Soppresso.

ART. 21.

(*Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955*).

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fessionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il precedente articolo.

ART. 27.

(*Disposizioni in materia di contratto a termine*).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltreché nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita:

a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nel caso di settori non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro, da contratti collettivi di lavoro locali stipulati tra organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni predette o, in mancanza, da contratti aziendali. Per le stesse ipotesi, l'apposizione del termine è consentita ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi suddetti; i predetti contratti possono derogare all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) quando vi sia necessità di intensificazione temporanea, anche ricorrente, dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

c) in caso di prestazioni richieste esclusivamente in determinati periodi dell'anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

ART. 22.

(*Disposizioni in materia di contratto a termine*).

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, ed inoltre:

a) nelle ipotesi individuate da contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per tali ipotesi, l'apposizione del termine è consentita ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi suddetti. I predetti contratti possono derogare anche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) quando vi sia necessità di intensificazione temporanea dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il personale in forza;

c) *identica;*

d) quando l'assunzione abbia luogo per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, sempre che nel contratto di lavoro sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, lettere *b*) e *c*), il datore di lavoro è tenuto a notificare idonea documentazione circa la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata all'ispettorato provinciale del lavoro non oltre la data di assunzione.

3. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato e siano soggetti a richiesta numerica hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa impresa con la medesima qualifica a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Nel settore turistico è ammessa la assunzione diretta di manodopera per la esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da parte dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

TITOLO II

ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 28.

(*Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego*).

1. A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli ambiti territoriali di cui al comma successivo, sono effettuati esperimenti pilota al fine di valutare, con il concorso delle parti socia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), il datore di lavoro è tenuto a notificare idonea documentazione circa la sussistenza delle condizioni ivi previste e la loro durata all'ispettorato provinciale del lavoro non oltre la data di assunzione.

3. *Identico.*

4. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno, determinati dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da parte dei datori di lavoro che applicano i contratti collettivi stessi. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo.

ART. 23.

(*Istituzione delle agenzie per l'impiego*)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

li, modalità di incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, e la promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e le sperimentazioni operative per nuove figure di lavoro. Per la realizzazione della sperimentazione vengono istituite agenzie per l'impiego.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, sono individuate, secondo criteri di priorità, le regioni ovvero le circoscrizioni nelle quali gli esperimenti saranno effettuati.

3. Gli esperimenti previsti dal precedente comma 1 avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di coordinamento degli esperimenti stessi.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, nomina i direttori delle agenzie, ne determina la struttura ed il funzionamento e determina sia i contingenti di personale che, su indicazione del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore dell'agenzia può essere scelto tra personale estraneo alla pubblica amministrazione ed assunto con contratto a termine di diritto privato, purché sia in possesso dei requisiti professionali, di elevata professionalità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionale e regionali del lavoro, nonchè con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;

d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonchè della loro attività con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonchè gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in pos-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

7. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

8. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

ART. 29.

(*Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Negli ambiti territoriali di cui al comma 2 del precedente articolo le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma che precede sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 24.

(*Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 30.

(*Attività sperimentale delle regioni*).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego competente per territorio, può autorizzare, nei territori nei quali non vengono istituite agenzie per l'impiego, strutture appositamente costituite dalle regioni, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, a svolgere compiti di sperimentazione di cui al comma 1 dell'articolo 28, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

ART. 25.

(*Sanzioni*).

1. L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. — 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire 500.000 a a lire 3.000.000 per ogni lavoratore interessato.

3. Il datore di lavoro che omette di fare le comunicazioni alla commissione circoscrizionale per l'impiego è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni lavoratore interessato ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 26.

(*Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano*).

1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 31.

(*Copertura finanziaria*).

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988 in complessive lire 412 miliardi, di cui lire 252 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento, lire 90 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego e lire

ART. 27.

(*Copertura finanziaria*).

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

70 miliardi per il completamento del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata.

2. All'onere di 412 miliardi di cui al precedente comma, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 122 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Servizio nazionale per l'impiego », « Agenzie del lavoro sperimentali » e « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'onere di 412 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 150 miliardi per l'anno 1986, lire 122 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: « Servizio nazionale dell'impiego », « Agenzie del lavoro sperimentale » e « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. *Identico.*